

# 164 - Delibera di Giunta - Allegato Utente 1 (A01)

Imposta di bollo pari ad € 64,00.=  
assolta in modo virtuale.  
Autorizzazione n. 13471/15 del  
23.02.2015.

## COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n.

CONTRATTO PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E  
DISABILI FREQUENTANTI IL CENTRO SERVIZI “EL FILO’ ” IN S.  
ORSOLA TERME – PERIODO 01.01.2018 – 30.06.2018. CIG \_\_\_\_\_

tra

**Francesca Carneri** nata a Borgo Valsugana (TN) il 04.02.1971 C.F.  
CRNFNC71B44B006N, domiciliata per la carica in Pergine Valsugana (TN),  
presso la sede legale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Piazza  
Gavazzi n. 4 – C.F. e P.IVA 02143860225, la quale dichiara di intervenire  
ed agire nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Socio-  
Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

e

**Lorenzo Laner**, nato a Trento il 26.03.1966 e residente a Frassilongo (TN)  
– Maso Raut, 21 – in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio  
Trentino Autonoleggiatori in sigla C.T.A. con sede legale in Trento – Via  
Klagenfurt, 52 – C.F. e P.IVA 01656100227

### SI PREMETTE CHE

Richiamato il contratto rep. 86 dd. 02.07.2012 avente ad oggetto contratto  
per l’affido del servizio trasporto anziani e disabili frequentanti il centro  
servizi “El filò” in S. Orsola Terme – periodo 01.01.2012 – 31.12.2012. CIG  
Z2C0302E64.

Con determinazione n. 2 dd. 05.01.2012 il Responsabile del Servizio Socio-  
Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato l’incarico

relativo al servizio di trasporto da e per i Centro Servizi "El Filò" in S. Orsola Terme per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012.

Con determinazione n. 264 dd. 11.02.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato l'incarico relativo al servizio di trasporto da e per i Centro Servizi "El Filò" in S. Orsola Terme per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013.

Con determinazione n. 2571 dd. 30.12.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato l'incarico relativo al servizio di trasporto da e per i Centro Servizi "El Filò" in S. Orsola Terme per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.

Con determinazione n. 2726 dd. 18.12.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato l'incarico relativo al servizio di trasporto da e per i Centro Servizi "El Filò" in S. Orsola Terme per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015.

Con deliberazione n. 215 dd. 29.12.2015 il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato l'incarico relativo al servizio di trasporto da e per i Centro Servizi "El Filò" in S. Orsola Terme per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016.

Con deliberazione n. 97 dd. 01.08.2016 il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha adeguato l'impegno di spesa relativo al servizio di trasporto da e per i Centro Servizi "El Filò" in S. Orsola Terme per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016.

Con deliberazione n. 157 dd. 12.12.2016 il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato l'incarico relativo al servizio di trasporto da e per i Centro Servizi "El Filò" in S. Orsola Terme per il

periodo 01.01.2017 – 31.12.2017.

### **CIO' PREMESSO**

I sunnominati contraenti dichiarano di confermare e riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, e convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Individuazione dei contraenti e dell'attività oggetto del contratto**

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominato Comunità, proroga il contratto rep. n. 86 dd. 02.07.2012 al Consorzio Trentino Autonoleggiatori con sede in 38122 Trento, Via Klagenfurt n. 52, di seguito denominato Consorzio, che accetta di svolgere il servizio trasporto di anziani e disabili frequentanti il Centro Servizi 'El Filo' e residenti nei comuni della Valle del Fersina – Fierozzo – Frassilongo – S. Orsola Terme e Palù del Fersina per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018.

#### **Art. 2**

##### **Prestazioni erogate**

Il servizio ha per oggetto il trasporto orientativo di circa n. 12/14 persone individuate dalla Comunità quali utenti del Centro Servizi 'El Filò' dal loro domicilio al Centro, sito in Località Pintarei, n. 39 in S. Orsola Terme, e ritorno al loro domicilio, con automezzi così come precisati all'art. 7 al presente contratto.

I servizi richiesti prevedono quanto segue:

- prelievo degli utenti dal loro domicilio e loro accompagnamento dentro il Centro 'El Filò', percorrendo il tragitto complessivamente più breve e che rechi il minor disagio possibile agli utenti, seguendo le indicazioni fornite dagli Operatori di riferimento del Centro. E' autorizzato il solo trasporto

degli utenti per i quali la Comunità ha richiesto detto servizio e degli accompagnatori individuati dalla Comunità;

- successivo riaccompagnamento degli utenti al loro domicilio al termine del servizio con partenza dal Centro “El Filò” e con le medesime modalità di cui sopra;
- aiuto, al bisogno, agli utenti con difficoltà di movimento a raggiungere l'automezzo, il Centro Servizi o la propria abitazione, integrando e supportando l'attività svolta dall'operatore 'accompagnatore' individuato dalla Comunità;
- 'viaggi speciali': viaggi richiesti dalla Comunità per accompagnare gli utenti in località individuate dallo stesso da svolgersi in giornata nel raggio complessivo massimo di 200 km per partecipare ad attività programmate sul territorio. Tali viaggi prevedono l'accompagnamento degli utenti dai loro domicili/centro servizi nelle località individuate dagli operatori del Centro ed il successivo rientro al centro/domicili degli utenti. Per i viaggi speciali – previsti in ca 10 all'anno e quindi ca 5 per semestre - il Consorzio si impegna a mettere a disposizione ove richiesto un pullmino di almeno 16 posti in quanto può essere necessario il trasporto di tutti gli utenti e degli accompagnatori.

La Comunità riconosce per il servizio trasporto oggetto del presente contratto un corrispettivo giornaliero forfettario che comprende tutti i viaggi necessari per assicurare, secondo le modalità definite dal referente del Centro, per ciascuna giornata di apertura il trasporto degli utenti al Centro e ritorno a domicilio e/o il trasporto degli utenti alle località Individuate per i 'viaggi speciali' e ritorno al loro domicilio.

Il servizio trasporto viene di norma attivato per le due giornate di apertura

settimanale del Centro Servizi – il martedì ed il giovedì – con possibilità di variazione preventivamente concordata con la Comunità.

Gli orari di apertura al pubblico del Centro “El Filò” sono:

- martedì e giovedì: dalle 8.00 alle 16.30, nel periodo 01.01.2018 – 30.06.2018 sono previste indicativamente n. 51 giornate di apertura del Centro “El Filò”.

L’attività del Centro Servizi e conseguentemente il servizio trasporto sono sospesi nelle giornate di festività infrasettimanali.

Orientativamente il numero di chilometri previsto per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018 per lo svolgimento del servizio, ‘viaggi speciali’ inclusi, è quantificato in circa n. 5.000 chilometri. Il numero dei viaggi/chilometri effettivamente svolto potrà essere diverso da quello indicativamente previsto nel presente contratto considerando che dipende dal numero di utenti inseriti nel Centro, dalle giornate di frequenza degli stessi e dal loro domicilio.

### **Art. 3**

#### **Responsabilità – copertura assicurativa**

Il Consorzio si impegna ad assumere ogni e qualsiasi responsabilità in relazione all’espletamento del servizio: a tale riguardo dovrà presentare alla Comunità copia della polizza relativa alla R.C. stipulata con primaria compagnia di assicurazione e con massimali assicurativi non inferiori a € 3.000.000,00.= (Euro tremilioni/00).

### **Art. 4**

#### **Corrispettivi**

I corrispettivi unitari dovuti dalla Comunità al Consorzio per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni previste nel presente contratto sono

i seguenti:

automezzi non attrezzati al trasporto di persone su sedia a rotelle o con gravi difficoltà a deambulare da almeno 9 posti per i servizi ordinari:

€ 150,09.= + IVA 10% quale corrispettivo forfettario giornaliero: il corrispettivo comprende lo svolgimento di tutti i viaggi richiesti dagli operatori del Centro in ciascuna giornata di apertura del Centro per l'accesso degli utenti al Centro (previsti per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018 ca 46 viaggi);

automezzi non attrezzati al trasporto di persone su sedia a rotelle o con gravi difficoltà a deambulare da almeno 16 posti per i viaggi 'speciali':

€ 200,80.= + IVA 10% quale corrispettivo forfettario giornaliero: il corrispettivo comprende lo svolgimento di tutti i viaggi richiesti dagli operatori del Centro per i 'viaggi speciali' (previsti per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018 ca 5 viaggi speciali);

automezzo attrezzato al trasporto di persone su sedia a rotelle o con gravi difficoltà a deambulare da almeno 9 posti per i servizi ordinari (da attivare secondo le modalità di cui all'art. 7):

€ 179,49.= + IVA 10% quale corrispettivo forfettario giornaliero: il corrispettivo comprende lo svolgimento di tutti i viaggi richiesti dagli operatori del Centro in ciascuna giornata di apertura del Centro, sia per l'accesso degli utenti al Centro che per i 'viaggi speciali'.

Tali prezzi forfettari giornalieri non sono soggetti a revisione per tutto l'arco di vigenza contrattuale.

Il corrispettivo presunto per il periodo gennaio – giugno 2018, basato su una previsione per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018 di n. 51 giornate di

apertura del Centro, su una media di circa n. 5.000 chilometri semestrale con utilizzo prevalente durante il primo semestre dell'automezzo non attrezzato e secondo i corrispettivi di cui sopra, è quantificato in complessivi € 7.908,14.= + IVA € 790,81.= € 8.698,95.= (calcolato considerando per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018 di vigenza del contratto n. 46 giornate di servizio per il Centro con pulmino non attrezzato e n. 5 giornate di servizio per servizi speciali/gite).

#### **Art. 5**

##### **Durata**

Il presente contratto proroga il contratto rep. n. 86 dd. 02.07.2012 per il periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018.

#### **Art. 6**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Consorzio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Il Consorzio si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

#### **Art. 7**

##### **Piano prevenzione della corruzione e Codice di comportamento**

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione Comitato Esecutivo n. 10 dd. 30 gennaio 2017, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di comportamento vigente nella Comunità, approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre 2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente contratto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

Il “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione” è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol [www.comunita.altavalsugana.tn.it](http://www.comunita.altavalsugana.tn.it), area “Amministrazione trasparente”, sezione “Altri contenuti” – sottosezione “Corruzione” –

<http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Corruzione/piano-Triennale-di-Prevenzione-della-corruzione-2017-2019> .

Il “Nuovo Codice di comportamento dipendenti” è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol [www.comunita.altavalsugana.tn.it](http://www.comunita.altavalsugana.tn.it), area “Amministrazione trasparente”, sezione “Altri contenuti” – sottosezione “Corruzione”.

<http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Corruzione/nuovo-Codice-di-comportamento-dipendenti> .

## **Art. 8**

### **Penali e risoluzione contrattuale**

Per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, quali a titolo



esemplificativo la mancata effettuazione di trasporti o ritardi ingiustificati e non tempestivamente segnalati sull'orario previsto per il ritiro o l'accompagnamento degli utenti, la Comunità potrà richiedere al Consorzio il pagamento di una penale di importo pari a € 50,00.= se trattasi di inadempienze riferite al servizio trasporto a/da Centro/sedi provvisorie e di una penale di importo pari ad € 250,00.= se trattasi di inadempienze riferite al servizio trasporto a/da località richiesta (*gite pomeridiane*) oltre a richiedere l'effettuazione del trasporto ad altro soggetto. In tali casi il Consorzio è obbligato a pagare alla Comunità i maggiori oneri derivanti dalla effettuazione del servizio da parte di altro soggetto dietro semplice comunicazione motivata della Comunità.

Il presente contratto potrà essere risolto nei casi di:

- violazione degli obblighi del Codice di comportamento;
- gravi irregolarità nell'organizzazione e gestione del servizio;
- diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti;
- rilevanti inadempimenti del Consorzio, tali da compromettere il risultato del servizio;
- frequenti (pari a cinque contestazioni) inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami scritti da parte della Comunità.

Qualora ricorra una delle cause citate, la Comunità potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto in diritto. In caso di risoluzione del contratto la Comunità si riserva la facoltà di chiedere al Consorzio il risarcimento dei maggiori danni che avesse a subire a causa dei fatti indicati e della necessità di procedere con un nuovo affidamento.

## **Art. 9**

### **Obblighi**

Il Consorzio si impegna:

- ad osservare tutte le norme previste dal codice della strada;
- ad utilizzare automezzi in regola con le normative vigenti;
- ad utilizzare per lo svolgimento del servizio del personale di sicura affidabilità che dovrà tener conto delle eventuali difficoltà delle persone trasportate e tenere una condotta di guida adeguata;
- a fornire un elenco nominativo dei conducenti abilitati al trasporto di persone impiegati nel servizio in parola;
- a comunicare i dati relativi all'assicurazione degli automezzi impiegati e dichiarati in sede di offerta;
- a dare comunicazione del nominativo del referente per il presente servizio ed il numero telefonico al quale far capo per comunicazioni urgenti;
- automezzi regolari sia nella manutenzione che nell'efficienza sia nelle autorizzazioni comunali e revisioni periodiche.
- a garantire il servizio anche in caso di impedimento proprio o del proprio personale dipendente od incaricato, provvedendo in tal caso a trovare adeguata soluzione sostitutiva in modo da assicurare l'esecuzione del servizio a mezzo di autisti in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia, dandone tempestiva comunicazione alla Comunità;
- a dare comunicazione immediata di eventuali lamentele o problemi riscontrati durante il servizio.

Il Consorzio inoltre si obbliga alla scrupolosa osservanza delle norme in

vigore e di quelle che venissero emanate durante l'esecuzione del servizio in oggetto in materia contributiva (I.N.P.S.), assicurativa (I.N.A.I.L.), antinfortunistica e di diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999) secondo la legislazione italiana nei confronti dei propri dipendenti. Si impegna altresì ad applicare al personale dipendente il contratto collettivo provinciale di riferimento.

### **Art. 10**

#### **Privacy**

Il Consorzio garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto. Si impegna altresì a trattare eventuali dati personali di persone fisiche, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; con la stipulazione del presente contratto il Consorzio è nominato dalla Comunità Responsabile del trattamento. In quanto Responsabile, il Consorzio dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V della parte I - Sicurezza dei dati e dei sistemi - del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ad esso allegato.

### **Art. 11**

#### **Controversie e Foro competente**

Di regola gli inadempimenti previsti dal presente contratto sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e fissando il termine entro il quale gli stessi devono essere rimossi. E' facoltà

di ciascuna delle parti di presentare le proprie controdeduzioni entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione. Per la definizione delle controversie non risolte nei termini di cui al primo comma il Foro competente è quello di Trento.

### **Art. 12**

#### **Spese contrattuali e disposizioni fiscali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata) sono a carico del Consorzio.

La registrazione del contratto viene richiesta solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

### **Art. 13**

#### **Disposizioni finali**

Il servizio dovrà svolgersi con la scrupolosa osservanza delle regole, condizioni e modalità previste dal presente contratto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il presente atto consta di n. 13 articoli, numerati da 1 a 13.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

Per la Comunità	Per il Consorzio
Alta Valsugana e Bersntol	Trentino Autonoleggiatori
La Responsabile del	CTA
Servizio Socio Assistenziale	Il Presidente
Francesca Carneri	Lorenzo Laner

(Firma digitale)	(Firma digitale)
------------------	------------------

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente contratto ed in particolare agli artt. 5 (Durata del servizio), 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 8 (Penali e risoluzione contrattuale); 11 (Controversie e Foro competente); 12 (Spese contrattuali e disposizioni fiscali). Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

Per la Comunità	Per il Consorzio
Alta Valsugana e Bersntol	Trentino Autonoleggiatori
La Responsabile del	CTA
Servizio Socio Assistenziale	Il Presidente
Franscesca Carneri	Lorenzo Laner
(Firma digitale)	(Firma digitale)